



**CITTÀ DI VIMERCATE**  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**Ordinanza N. 17**  
**Data di registrazione 11/03/2020**

**OGGETTO: CHIUSURA DI TUTTI I PARCHI ,DELLE AREE VERDI EDELLE AREE CANI COMUNALI**

**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE**

**COSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';

**VISTA** l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;

**VISTO** il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;

**VISTA** la successiva ordinanza del 23/02/2020 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia;

**VISTO** il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

**VISTO** il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia.

**TENUTO CONTO** che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;

**CONSIDERATO** , **altresi** che il D.P.C.M 9 marzo 20 all'articolo 1 dopo avere esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui all'articolo 1 del precedente D.P.C.M del 8 marzo 2020 specifica, al comma 2°, che " sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**CONSIDERATO** che i parchi e le aree di verde attrezzato e le aree cani comunali costituiscono un importante elemento attrattore di un numero rilevante di persone, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che le stesse rappresentano;

**PRESO ATTO** dell'indirizzo espresso dal Centro Operativo Comunale circa l'opportunità della misura di chiusura e il divieto assoluto di ingresso di persone di tutti i parchi , le aree verdi e le aree cani comunali;

**RITENUTO** che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza e che in particolare è necessario e urgente realizzare azione di prevenzione rispetto alla possibilità di formazione di luoghi di aggregazione, favorevoli all'evolversi del contagio

**VISTO l'art. 32** della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

**VISTI** Gli art. 50 comma 5° del decreto Legislativo 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale

### **ORDINA**

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, **la chiusura e il divieto assoluto di ingresso di persone di tutti i parchi , le aree verdi e le aree cani comunali** sino all'adozione di nuovo provvedimento sindacale;

### **AVVERTE**

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 g

### **DISPONE**

1. la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune sino all'adozione di nuovo provvedimento sindacale. Si dispone, altresì, che alla presente ordinanza debba essere data ampia diffusione.
2. che gli organi investiti di funzioni di polizia Amministrativa come individuati dal comma 4 dell'articolo 13 della legge 689/1981 (ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria) legittimati ad operare sul territorio di Vimercate (Carabinieri - Corpo di Polizia Locale di Vimercate ecc.) svolgano funzioni di verifica del rispetto della presente ordinanza;
3. di trasmettere il presente provvedimento a:
  - Presidenza Regione Lombardia
  - Prefettura di Monza e Brianza;
  - Comando Stazione Carabinieri di Vimercate
  - Comando di Polizia Locale;
  - Ats di Monza e Brianza

IL SINDACO  
Francesco Sartini

**il Sindaco**  
**SARTINI FRANCESCO**  
(atto sottoscritto digitalmente)